

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 aprile 2023, n. 87

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale liquefatto di origine biologica (bioGNL) avente capacità pari a 500 Smc/h equivalenti, alimentato esclusivamente da sottoprodotti di origine agricola in filiera corta, sito nel Comune di Terlizzi (BA) località "Strada Comunale Monte Serino", nonché delle opere ed infrastrutture connesse.

Società proponente Sorgenia Bio Power S.r.l. con sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, 20148 Milano (MI), P.IVA 10300030961.

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER, in particolare inquadrando la procedura per gli impianti di produzione di biometano, artt 8 e 8-bis;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art. 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

RILEVATO CHE:

- la società **Sorgenia Bio Power S.r.l.** con nota del 01/06/2020, acquisita al prot. n. 3895 del 03/06/2020, presentava istanza telematica di **Autorizzazione Unica (AU)**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto;
- in ordine alle opere di connessione, la società proponente intende non avvalersi della possibilità della cessione alla rete del biometano prodotto, preferendo un processo che prevede la liquefazione dello stesso mediante un ciclo frigorifero chiuso per mezzo di un fluido refrigerante nonché il trasporto a mezzo di autocisterne. Il biometano prodotto è destinato al settore autotrazione;
- la società proponente dichiara che *"... per il progetto in esame non è previsto il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA poiché l'impianto in questione non ricade tra le tipologie di impianti indicate negli Allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."*, come confermato dalla Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 35426 del 28/04/2020;
- la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali) al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, riscontrava la presenza di anomalie formali, comunicate con nota prot. n. 5612 del 06/08/2020, invitando la società proponente ad integrare la documentazione; cui la società proponente provvedeva con nota del 30/09/2020, acquisita al prot. n. 6787 del 01/10/2020, a valle della proroga richiesta in data 07/08/2020, in atti al prot. n. 5745 del 10/08/2020, e concessa dall'Autorità procedente con 6001 del 01/09/2020;
- questa Sezione, esaminata la documentazione integrativa in atti, pur non potendo concludere favorevolmente la verifica dei requisiti tecnici a causa del mancato perfezionamento di parte della documentazione di cui alle previsioni della D.G.R. 3029/2010, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, comunicava con nota prot. n. 9205 del 21/12/2020 il formale avvio del procedimento, subordinando la convocazione della Conferenza di Servizi alla trasmissione della documentazione risultata ancora carente; cui la società proponente provvedeva con nota acquisita al prot. n. 99 del 07/01/2021;
- questa Sezione, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 1049 del 01/02/2021 convocava per il giorno **02/03/2021** la **prima riunione della Conferenza di Servizi A.U.** per l'esame del progetto de quo in modalità video conferenza; sulla base delle risultanze, dei pareri resi e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite agli atti del procedimento nella medesima seduta conferenziale, veniva aggiornata, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 2338 del 05/03/2021, con l'invito rivolto alla società a provvedere alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Risorse Idriche e Arpa Puglia – DAP di Bari, nonché a voler formalizzare istanza per il rilascio del parere di competenza da parte del Comando Provinciale VV.FF. in quanto attività non esclusa. Inoltre la società era invitata a provvedere all'attivazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (A.U.A) presso la Città Metropolitana di Bari; infine, con riferimento a quanto segnalato dal Comune di Terlizzi in merito al rapporto fra l'impianto in progetto e il Piano Comunale dei tratturi (approvato con D.C.C. n. 24 del 26/02/2008), come recepito dalla Regione Puglia nell'approvato Quadro di Assetto dei Tratturi, questa Sezione invitava il Servizio Parco Tratturi e la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ciascuno per le proprie competenze, a fornire un approfondimento specialistico eventualmente chiarendo l'eventuale carattere prescrittivo del summenzionato "Quadro di Assetto dei Tratturi" ovvero l'esistenza di eventuali norme di salvaguardia;
- la società proponente con nota pec del 28/05/2021, acquisita al prot. n. 5820 del 31/05/2021, e nota pec del 09/08/2021, acquisita al prot. n. 8751 del 09/08/2021, comunicava di aver provveduto al deposito sul portale telematico Sistema Puglia della documentazione tecnico integrativa richiesta dagli Enti nel corso della precedente riunione di conferenza, nonché di aver presentato presso il competente Servizio della

Città Metropolitana di Bari, in data 28/05/2021, istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

- questa Sezione, a valle dell'avvenuto deposito da parte della società della documentazione integrativa richiesta, con nota prot. n. 13437 del 27/12/2021 convocava la **seconda riunione della Conferenza di Servizi A.U.** per il giorno **25/01/2022** in modalità videoconferenza; agli atti della suddetta, con riferimento a quanto rilevato dal Comune di Terlizzi nel corso della prima riunione di conferenza, venivano acquisite la nota prot. n. 6045 del 30/03/2021 del Servizio Amministrazione dei Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria e la nota prot. n. 4201 del 06/05/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio. In particolare il Servizio Amministrazione dei Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, con riferimento alla sussistenza di eventuali norme di salvaguardia, rilevava che il summenzionato "Quadro di Assetto dei Tratturi" "... *recepisce esclusivamente l'individuazione delle aree armentizie di pertinenza e la classificazione delle aree tratturali ai sensi dell'art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, individuando le aree del Tratturello n. 94 «Via Traiana», in parte come aree di tipo a), ovvero come tratturi che «conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico -ricreativo», e in parte come aree di tipo b), ovvero come «aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico» ...*"; inoltre con riferimento alle "aree annesse" al Tratturello n. 93 di cui al Piano Comune dei Tratturi del Comune di Terlizzi, le stesse, precisava il Servizio summenzionato, non sono recepite dal QAT e per le stesse non sono previste "... *né prescrizioni, né misure di salvaguardia ...*". Analogamente la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con la succitata nota prot. n. 4201 del 06/05/2021 evidenziava, con stretto riferimento agli approfondimenti richiesti dalla Sezione precedente e dal Comune di Terlizzi, che non rileva "... *l'inclusione dell'area di impianto nell'area di rispetto del «Tratturello via Traiana n. 94», in quanto le «Aree annesse al suolo tratturale» non appartengono alla casistica di cui al punto 3 («Area di rispetto delle componenti culturali e insediative») dell'art. 76 delle NTA del PPTR ...*";
- nel corso della medesima riunione di Conferenza di Servizi veniva acquisito, altresì, il parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio (prot. n. 778 del 25/01/2022) che ritiene "... *non vi possano essere modifiche progettuali da apportare ai fini dell'assenso di questo Ufficio, a meno della delocalizzazione dell'intervento*", nonché la nota prot. n. 2148 del 24/01/2022 con il quale il Comune di Terlizzi – Settore Servizi Tecnici, tenuto conto che "... *l'area di intervento del progetto in argomento è normata dall'art. 2.20 ter della NTA/PRG ovvero: ZONA E2: DI SALVAGUARDIA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (DELIB. C.C. 24/2008)...*" riferiva la necessità, come previsto dalle NTA del PRG, di "... *acquisire sia il parere della Soprintendenza archeologica che della Soprintendenza ai beni paesaggistici*"; il Comune depositava, inoltre, la deliberazione favorevole del C.C. n. 1 del 24/01/2022 richiedendo, fra le altre, alcune ottimizzazioni dell'inserimento paesaggistico dell'impianto. La riunione di Conferenza di Servizi veniva aggiornata nelle more dell'acquisizione del provvedimento di A.U.A. e la Sezione con nota prot. n. 933 del 02/02/2022 trasmetteva relativo verbale;
- la società proponente con note del 25/03/2022, 15/04/2022 e 20/05/2022 in atti rispettivamente ai prott. nn. 2634 del 25/03/2022, 3384 del 21/04/2022, e 4423 del 23/05/2022, comunicava di aver finalizzato il riscontro tecnico in recepimento di quanto richiesto dagli Enti nel corso della precedente riunione di conferenza, trattasi nello specifico degli adeguamenti progettuali richiesti da ARPA Puglia con prot. n. 5282 del 24/01/2022 e dal Comune di Terlizzi tramite Delibera favorevole del Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2022, depositando la relativa documentazione sul portale telematico; con particolare riguardo alle misure compensative di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, la società in recepimento delle indicazioni e raccomandazioni contenute nella Delibera di Consiglio Comunale di Terlizzi n. 1 del 24/01/2022, presentava specifica proposta di realizzazione, a propria cura e spese, di interventi volti alla neutralizzazione delle emissioni di CO₂, per un importo complessivo massimo pari a € 200.000, da definirsi attraverso la sottoscrizione di un atto convenzionale con l'amministrazione comunale, tra i quali a mero titolo esemplificativo realizzazione di impianti fotovoltaici presso strutture pubbliche comunali,

interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale, trasmettendo uno schema di convenzione da stipulare con il Comune. La Società riferiva, inoltre, che *“... a valle dell’inoppugnabilità dell’Autorizzazione Unica, provvederà a trasmettere lo schema di convenzione debitamente firmato al Comune di Terlizzi, che si impegnerà a sua volta a sottoscriverlo entro un congruo termine per il quale la Scrivente propone 60 giorni solari. Resta inteso che in caso di inadempimento da parte dell’Amministrazione Comunale, la Scrivente provvederà comunque a riconoscere al Comune di Terlizzi l’importo stabilito in Autorizzazione Unica entro i successivi 60 giorni solari dalla formale comunicazione dell’avvio lavori”*.

- la Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente Impianti Termici Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 498 del 27/06/2022, in atti al prot. n. 5720 del 27/06/2022, notificava la D.D. n. 3240 del 22/06/2022, avente ad oggetto *“Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, rinvenienti dallo stabilimento ubicato in Terlizzi alla S.C. Monte Serino S.N.C., nell’ambito di un procedimento A.U.A., ai sensi del D.P.R. 59/2013, attivato presso il SUAP del Comune di Terlizzi ...”* disponendo al SUAP del Comune di Terlizzi il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- il Comune di Terlizzi – Settore III *“Servizi di Urbanistica, Sviluppo Economico e Servizi Culturali”*, in data 25/07/2022 con provvedimento avente ad oggetto *“Autorizzazione Unica Ambientale n. 01/2022 ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e del D.Lgs. nn. 152/2006”*, pubblicato al n. 1427 sull’Albo Pretorio del 26/07/2022, rilasciava alla società proponente l’Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’impianto in oggetto *“... per i seguenti titoli abilitativi: a. Autorizzazione all’emissione in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; b. Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e del R. R. n. 26/2013; in conformità alle prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 3240 del 22/06/2022 adottata dalla Città Metropolitana di Bari - Servizio tutela e valorizzazione dell’ambiente – impianti termici – promozione e coordinamento dello sviluppo economico ...”*;
- pertanto questa Sezione con nota prot. n. 7620 del 04/08/2022 convocava la **terza riunione di Conferenza di Servizi A.U.** in modalità videoconferenza per il giorno 19/09/2022, e successivamente con nota prot. n. 9171 del 15/09/2022, al fine di consentire la partecipazione alle associazioni richiedenti, rinviava la stessa al giorno **30/09/2022**;
- il Comune di Terlizzi con nota prot. n. 25320 del 22/09/2022 esprimeva la posizione contraria dell’amministrazione comunale all’intervento trasmettendo la Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 16/09/2022, in atti al prot. n. 9423 del 22/09/2022, con la quale deliberava di *“...dare atto che l’impianto in oggetto è regolato dall’art. 8 bis del D.Lgs. n. 28/2011 ed è volto alla produzione di biometano alimentato da fonti rinnovabili e non per la produzione di energia elettrica; revocare la Delibera Consiliare n. 1 del 24/01/2022 per le parti in contrasto con la presente deliberazione e per le parti assunte sulla base di presupposti erronei, difetto di istruttoria a riguardo del progetto presentato e pareri necessari mancanti; ... dare atto che l’impianto proposto è in contrasto con le NTA del PRG vigente nel Comune di Terlizzi che hanno recepito strutturalmente le prescrizioni derivanti dal PCT e che pertanto necessita di variante puntuale al PRG vigente; non approvare la variante al PRG ...”*; cui la società proponente riscontrava con le proprie controdeduzioni in data 29/09/2022, acquisite al prot. n. 9724 di pari data e agli atti della riunione di Conferenza di Servizi;
- i lavori di Conferenza di Servizi, alla luce dei pareri pervenuti, erano aggiornati all’11/11/2022 per le seguenti ragioni di necessità: *“... tentativo di individuazione di una soluzione alternativa localizzativa differente su proposta della Società Proponente, che sia ritenuta accoglibile dall’amministrazione comunale ai fini del superamento del dissenso espresso, purché ascrivibile al procedimento già in corso senza soluzione di continuità, in particolare con conservazione dell’autorizzazione ambientale già acquisita; acquisizione del parere del Dipartimento regionale dell’Agricoltura rispetto alla compatibilità delle soluzioni di*

approvvigionamento e di gestione dell'ammendante con gli usi agricoli e vulnerabilità dei suoli ricadenti nel raggio di filiera dell'impianto; [...] analisi dello schema del protocollo d'intesa concernente la fruizione dell'impianto da parte dei frantoi locali e di ogni altro operatore economico locale che manifesti il proprio interesse, nonché degli accordi di filiera già stipulati che saranno trasmessi all'attenzione dell'Autorità procedente ...”, giusto verbale rif prot. n. 10088 del 07/10/2022;

- la società proponente con pec del 07/11/2022, acquisita al prot. n. 11472 dell'8/11/2022, comunicava di aver provveduto al deposito sul portale telematico della documentazione afferente agli accordi di filiera e protocolli di intesa per il conferimento in impianto di sansa e pollina, nonché per il riutilizzo del digestato prodotto;
- nel corso della **quarta riunione di Conferenza di Servizi A.U.** tenutasi il giorno **11/11/2022**, la società proponente presentava una variazione del layout progettuale “... consistente (i) nell'eliminazione di un digestore anaerobico e relativo riposizionamento dei rimanenti 4 digestori (ii) nella riduzione delle dimensioni delle 2 vasche di stoccaggio del digestato liquido (iii) nell'eliminazione di una trincea e rimodulazione delle restanti trincee per lo stoccaggio delle biomasse palabili necessarie al processo (iv) nello spostamento marginale di alcuni elementi tecnici ausiliari. Tale ottimizzazione, mantenendo del tutto invariata la biomassa in alimentazione e la produzione di energia rinnovabile, consente, tra gli altri, i seguenti miglioramenti: (i) riduzione dell'occupazione di suolo agricolo (ca. 4000 m2, pari ad oltre l'8,5% della superficie originaria) e del relativo consumo, (ii) riduzione delle volumetrie fuori terra (-8%), (iii) riduzione delle quantità di rocce e terre da scavo (oltre il 6%) (iv) riduzione del numero delle sorgenti odorigene dell'impianto con obiettivo contenimento dell'impatto odorigeno complessivamente generato ...”, depositando nella stessa data la relativa documentazione sul portale telematico Sistema Puglia (in atti ai prott. nn. 11620, 11621, 11622 dell'11/11/2022). L'Autorità procedente, alla luce del dissenso espresso dal Comune di Terlizzi, confermato con l'ulteriore parere contrario prot. n. 29864 del 10/11/2022, preso atto della mancata condivisione, nei termini riferiti nella precedente conferenza, da parte di società proponente e amministrazione comunale in ordine all'individuazione di una soluzione alternativa localizzativa differente, si impegnava “... a ponderare tale posizione nel novero dei pareri complessivamente resi ed acquisiti dagli enti nel presente procedimento di autorizzazione unica”. La posizione dell'autorità procedente in ordine ai rilievi mossi dal Comune di Terlizzi era espressa nei termini che seguono:
 - **sul tema della asserita vincolatività del parere della Soprintendenza** “... il parere è da intendersi non vincolante nelle aree contermini a quelle tutelate paesaggisticamente, poiché acquisito con il modulo conferenziale, fuori da un percorso di autorizzazione paesaggistica non necessario nel caso di che trattasi, e pertanto da contemperarsi nel novero dei pareri complessivamente resi dagli enti nel presente iter procedimentale”;
 - **relativamente al tema della variante urbanistica ed eventuale necessità di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** “... la destinazione urbanistica non risulta tout-court incompatibile con la realizzazione di opere che - una volta debitamente autorizzate - comunque si caratterizzano per essere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (art. 12 comma 1 d. Lgs 387/03). Si rileva inoltre, a tal proposito che il D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. artt. 8 e 8-bis per gli impianti di produzione di biometano, prevede che gli stessi siano assoggettati alle procedure di cui ai precedenti artt. 5 e 6 del medesimo decreto in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e D.M. 10/09/2010. In ogni caso le eventuali varianti puntuali che derivano dalla realizzazione di opere di pubblica utilità autorizzate con il modulo conferenziale della autorizzazione unica ex D. Lgs 387/2003 non comportano Valutazione Ambientale Strategica, anche ai sensi della normativa regionale sulla VAS, rif. RR 18/2013 art. 7.6 lett.c. ...”.

In relazione alle altre condizioni sospensive della precedente riunione di conferenza la posizione dell'autorità procedente era espressa nei seguenti termini:

- circa la necessità di acquisire il parere del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, non risultando in atti alcun formale riscontro da parte dello stesso, sebbene sollecitato, “... è da intendersi reso in senso favorevole nei termini del procedimento condotto con la conferenza di servizi”;

- relativamente allo schema del protocollo d'intesa per la fruizione dell'impianto da parte dei frantoi locali, nonché accordi di filiera, questa Sezione si riservava *"... alcune osservazioni al riguardo, destinate a confluire nel quadro prescrittivo subordinante l'efficacia di eventuale titolo autorizzativo di competenza di questa amministrazione, anche in ragione dell'ascrivibilità di tali intese a misure di compensazione e riequilibrio a favore del territorio inciso dall'impianto"*, e invitava la società ad estendere i protocolli di intesa di cui sopra anche con il Comune di Ruvo di Puglia *"... al fine di addivenire ad una formulazione condivisa con detta amministrazione comunale, avuto anche riguardo delle osservazioni dalla stessa formulate e in atti"*.

I lavori di conferenza erano aggiornati al giorno 05/12/2022 al fine di consentire agli Enti interessati di esprimere, alla luce della variazione progettuale proposta dalla società, nuovo parere o di confermare, anche tacitamente, quello già in atti, nei termini di cui al verbale rif. prot. n. 12286 del 18/11/2022, e successivamente rinviati al 12/12/2022 come da nota prot. n. 13226 del 02/12/2022 su richiesta del Comune di Terlizzi;

- la società proponente con note acquisite agli atti ai prott. nn. 12496, 12497 del 23/11/2022, aventi ad oggetto *"Cod. Id. 1M9GLJ2_Precisazioni in merito al progetto ottimizzato depositato agli atti in data 11.11.2022"*, e nota in atti al prot. n. 13238 del 02/12/2022, comunicava di aver provveduto al deposito sul portale telematico di ulteriore documentazione a supporto relativa alla variazione del layout progettuale proposta, nonché di aver adempiuto alle richieste avanzate dalla scrivente Sezione nel corso della precedente riunione di Conferenza di Servizi in relazione alla necessità di:
 - acquisire espressa conferma del parere favorevole di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale dei VV.FF.;
 - formalizzare istanza presso la competente Sezione regionale per l'autorizzazione all'espianto e reimpianto degli ulivi presenti nell'area oggetto di impianto;
 - definire protocolli di intesa anche con il Comune di Ruvo di Puglia al fine di addivenire ad una formulazione condivisa con detta amministrazione comunale.

In relazione all'ultimo punto la società manifestava al Comune di Ruvo di Puglia la disponibilità ad estendere gli schemi di protocollo di intesa per il conferimento della sansa e la cessione del digestato anche agli operatori olivicoli ed agricoli ruvesi;

- la **quinta riunione di Conferenza di Servizi A.U.** tenutasi il **12/12/2022**, preso atto del parere rilasciato da Arpa Puglia – DAP BA (rif. prot n. 82788 del 06/12/2022) che *"... esprime in forma non conclusiva e dubitativa (rimettendosi all'autorità competente provinciale) l'aderenza o coerenza del quadro prescrittivo formulato in fase di AUA rispetto alla variante progettuale prodotta in ultimo (11/11/2022) spontaneamente dalla Società ..."*, veniva aggiornata al fine di acquisire il necessario *"...pronunciamento della Città metropolitana confermativo o meno rispetto a termini e condizioni della propria determinazione dirigenziale n. 3420 del 22/06/2022"* nei termini di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 13955 del 13/12/2022;
- la società proponente trasmetteva alla Città Metropolitana di Bari, in data 19/12/2022, istanza di modifica non sostanziale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 del provvedimento di A.U.A. già in atti (rif. prott. nn. 14746, 14747, 14773 e 14777 del 19/12/2022);
- la Città Metropolitana di Bari – Servizi Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente trasmetteva il proprio riscontro prot. n. 4711 del 18/01/2023, in atti al prot. n. 505 del 18/01/2023, con il quale esaminata la documentazione ritiene *"... aggiornata la D.D. n. 3240 del 22/06/2022, rilasciata ... nell'ambito del procedimento di AUA di cui al provvedimento conclusivo n. 1/2022 del SUAP del Comune di Terlizzi, con la modifica non sostanziale di cui alla istanza avanzata dalla Società Sorgenia Biopower S.r.l."*.
- questa Sezione, posto l'obbligo di concludere il presente procedimento, con nota prot. n. 516 del 19/01/2023 convocava la **riunione decisoria di Conferenza di Servizi A.U.** ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, co. 4 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per il giorno **03/02/2023** in modalità videoconferenza; nel

corso della suddetta seduta l'autorità precedente riferiva che "... oltre alle misure di compensazione già in atti in quanto offerte dalla società proponente, vadano prese in considerazione le seguenti ulteriori misure:

- nessun costo di preparazione e confezionamento del prodotto ammendante distribuito a piè di impianto gratuitamente ai beneficiari;
- monitoraggio attivo della integrità della viabilità contermine interessata dal flusso logistico legato all'esercizio dell'impianto oltre a impegno al ripristino in caso di imprevista necessità;
- contabilità energetica con periodicità frequente a favore dell'amministrazione regionale con report almeno semestrali;
- disponibilità a immissione in rete del gas prodotto in eccedenza attraverso un sistema del tipo di gasdotti virtuali (ovvero mezzi capaci di trasportare il biometano dall'impianto al primo punto di immissione utile in rete);

cui la società aderiva "... ad eccezione dell'ultima, riferendo che non possa esservi produzione in eccedenza, essendo il produttore tenuto a mantenere la produzione entro il dato nominale di impianto";

- l'autorità precedente ad esito della ricognizione effettuata sulla scorta dei pareri acquisiti agli atti del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi di A.U., tenuto conto della prevalenza del segno favorevole dei contributi resi dagli Enti/Amministrazioni intervenuti nel procedimento, riferiva, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 2566 del 07/02/2023, che "... visto il complesso dei pareri pervenuti e per effetto della conferma del parere ambientale da parte dell'autorità provinciale competente, ... **i lavori istruttori si avviano a conclusione prefigurando il provvedimento finale di autorizzazione unica alle condizioni e prescrizioni complessivamente emerse nell'iter istruttorio da parte degli enti intervenuti, ivi incluse le misure di compensazione ...**"; e, contestualmente, invitava la società proponente a provvedere a finalizzare gli adempimenti propedeutici all'adozione del provvedimento finale di autorizzazione unica;
- la società proponente con nota acquisita al prot. n. 3454 del 24/02/2023 richiedeva la *dichiarazione di pubblica utilità* dell'intervento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. da parte dell'Autorità precedente; e con note acquisite ai prott. nn. 5301 del 22/03/2023 e 5543 del 28/03/2023 trasmetteva la documentazione richiesta con nota prot. n. 2566 del 07/02/2023, comunicando, altresì, di aver provveduto al deposito sul portale telematico Sistema Puglia del progetto definitivo aggiornato e adeguato alle prescrizioni dettate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi; infine con nota in atti al prot. n. 6273 del 06/04/2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte dell'Amministratore Unico della società;

PRESO ATTO delle note e pareri valutati ed acquisiti dell'ambito della Conferenza di Servizi quivi riportati in stralcio (si rimanda agli atti amministrativi originali per più esaustivo riferimento, ndr):

- **Città Metropolitana di Bari – Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico**, Determinazione Dirigenziale n. 3240 del 22/06/2022 (in atti al prot. n. 49800/2022 del 27/06/2022), confermata con successivo provvedimento prot. n. 4711/2023 del 18/01/2023, ha rilasciato l'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** recepita, a seguire, nei contenuti tutti, dal **Comune di Terlizzi - SETTORE III "Servizi di Urbanistica, Sviluppo Economico e Servizi Culturali"** - **SUAP**, con provvedimento conclusivo n. 1/2022 del 25/07/2022, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni di cui alla D.D. n. 3240 del 22/06/2022, punto 2 lett. A) e lett. B), con il conseguente rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
 - a. **Autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;**
 - b. **Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e del R. R. n. 26/2013.**
- **Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) - Dipartimento Provinciale di Bari**, nota prot. n. 7800 del 03/02/2023, ha comunicato che "per quanto attiene alle emissioni acustiche, si evidenzia la necessità di monitorare in fase di cantiere la rumorosità presso i ricettori sensibili individuati al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di superamenti (richiesta di deroga al Comune)" e che

per quanto di competenza, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione del progetto alle condizioni e prescrizioni, già espresse nella precedente nota n. 76800 del 10/11/2022, come di seguito riportate:

- ✓ *vengano ottemperate le prescrizioni di cui alla D.D. n. 3240 del 22/06/2022 della Città Metropolitana di Bari, con particolare riferimento agli aspetti concernenti le emissioni in atmosfera e per quanto concerne l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo delle emissioni odorigene;*
- ✓ *vengano ottemperate le prescrizioni relative al monitoraggio della rumorosità di cui alla nota prot. ARPA n. 66245 del 29/09/2022, allegata al parere prot. ARPA n. 66351 del 30/09/2022;*
- ✓ *siano acquisite agli atti le scelte progettuali, da concordarsi con l'Ente comunale, finalizzate ad azzerare le emissioni di CO₂ incrementali che derivano dalla scelta localizzativa;*
- ✓ *sia data evidenza del nulla osta agli interventi di miglioramento dell'inserimento paesaggistico, proposti in riscontro al parere della Commissione Comunale per il paesaggio del Comune di Terlizzi, alla quale si rimanda per le valutazioni di rispettiva competenza.*

➤ **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Ufficio Prevenzione Incendi**, nota prot. n. 1246 del 19/01/2023, ha comunicato, per quanto di propria competenza, la conformità del progetto alla normativa e ai criteri generali di prevenzione incendi, "a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui al D.M. 3 febbraio 2016 e successive modifiche e integrazioni e che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- ✓ *il compressore di biometano sia dotato di sistema di sicurezza di I grado, come definito nel D.M 24 maggio 2002 e s.m.i. (relativo ai distributori di metano per autotrazione) in considerazione delle pressioni massime previste e della presenza in prossimità dello stesso del serbatoio di GNL;*
- ✓ *i supporti che sostengono il serbatoio di GNL siano protetti in modo tale da avere una resistenza alle radiazioni termiche da incendio di 12,5 kW/m² per non meno di 1 ora, tenendo conto delle condizioni di carico strutturale massime ipotizzabili; in caso di impiego di materiali isolanti, questi siano opportunamente protetti dall'azione di getti d'acqua di idranti che potrebbe causarne il danneggiamento;*
- ✓ *sia previsto un sistema di contenimento delle eventuali perdite di GNL dal relativo serbatoio, progettato, realizzato e gestito in conformità alla regola dell'arte, con un volume utile pari ad almeno 2 m³ e superficie utile pari ad almeno 2 m²;*
- ✓ *per quanto non illustrato nella documentazione progettuale allegata alla presente istanza, restino valide le previsioni di progetto e le descrizioni di dettaglio costituenti parte integrante del parere espresso da questo Comando con nota prot. 28129 del 10 novembre 2021.*
- ✓ *Prima dell'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell'art.16 del D.Lgvo 8 marzo 2006, n.139) mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività".*

➤ **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, nota prot. n. 10616 del 30/09/2022, ha confermato il proprio parere negativo già espresso nella precedente nota, prot. n. 778 del 25/01/2022, "richiedendo quale soluzione alternativa la delocalizzazione dell'intervento in un'area maggiormente distante dalla via Traiana, il cui accesso diretto possa avvenire da strade già idonee ad accogliere il traffico veicolare che la funzionalità dell'impianto richiede, senza necessità di intervenire su strade rurali di sezioni ridotte caratterizzate dalla delimitazione con muretti a secco e testimonianze dell'architettura rurale".

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria**, nota prot. n. 2736 del 09/02/2021, come confermato a seguire con nota prot. n. 6045 del 30/03/2021, ha riscontrato l'assenza di interferenze delle aree occupate dall'impianto con aree del Demanio Armentizio e pertanto non si rende necessaria alcuna autorizzazione o nulla osta.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, nota prot. 7671 del 24/06/2021, ha attestato che a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale

del Comune di Terlizzi (BA) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 49 p.lle 51-52-53-54-55-105-66-67 non risultano gravati da Uso Civico.

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni**, nota prot. 263 dell'08/01/2021, ha rilasciato parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.
- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Servizio Attività Estrattive**, nota prot. n. 1467 del 03/02/2021, ha trasmesso il nulla osta minerario.
- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche**, nota prot. n. 11932 dell'11/10/2021, ha trasmesso il parere favorevole di propria competenza con le prescrizioni di carattere generale di seguito richiamate:
 - ✓ *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
 - ✓ *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.*
- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, nota prot. n. 1792 del 01/03/2021, come confermato a seguire con nota prot. n. 4201 del 06/05/2021, ha comunicato la propria incompetenza "nel presupposto che l'intervento non essendo sottoposto a procedura di VIA, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del D.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica, per il procedimento in oggetto, è di competenza del Comune delegato".
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio**, nota prot. n. 3175 del 17/02/2021, ha comunicato la propria incompetenza nel rilascio del parere richiesto.
- **Comune di Terlizzi - Città Metropolitana di Bari**, nota prot. n. 32268 del 06/12/2022, richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 16/09/2022 e la pregressa corrispondenza intervenuta, ha confermato, per quanto di sua competenza, il parere contrario all'intervento in oggetto.
- **Comune di Ruvo di Puglia - Città Metropolitana di Bari**, nota prot. n. 26115 del 12/12/2022, confermando le osservazioni espresse con precedente nota prot. n. 19698 del 30/09/2022 in termini di: "sito/localizzazione dell'impianto; digestato; viabilità; contenimento delle emissioni odorigene", ha comunicato, per quanto di sua competenza, il parere non favorevole all'intervento con espressa riserva di esprimersi in merito alle eventuali misure di compensazione.
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, nota prot. n. 3569 dell'08/02/2021, ha rimesso le valutazioni di propria competenza esprimendo parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, con le seguenti prescrizioni generali aventi carattere di cautele esecutive e gestionali, che la società esecutrice dei lavori dovrà attuare in fase di realizzazione dell'opera:
 - ✓ *siano dettagliati gli accorgimenti tecnici utili ad assicurare la protezione delle opere interrato le quali non dovranno subire danni o fenomeni degenerativi causati da possibili eventi alluvionali e non dovranno costituire rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua;*
 - ✓ *sia garantita la sicurezza, evitando l'accumulo di materiale o qualunque altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
 - ✓ *siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte gli scavi effettuati, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
 - ✓ *sia conferito il materiale di risulta in ossequio alla normativa vigente in materia, qualora non riutilizzato;*

- ✓ *sia previsto un sovradimensionamento della trincea drenante, atto a garantire la funzionalità dell'impianto durante le manutenzioni periodiche da prevedere per garantirne la funzionalità.*
- **Marina Militare - Comando Marittimo Sud - Taranto**, nota prot. n. 6572 del 25/02/2021, ha comunicato che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del citato progetto.
- **Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea**, nota prot. n. 15181 del 29/03/2021, ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto specificato in oggetto, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - ✓ *Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.*
- **Comando Militare Esercito "Puglia"**, nota prot. n. 6799 del 22/03/2021, ha espresso parere favorevole, limitatamente agli aspetti di propria competenza, con la seguente precisazione: *"Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."*
- **Anas S.p.A.**, nota prot. n. 560314 del 09/09/2021, ha comunicato che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di sua competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.
- **Snam Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 100 del 08/03/2021, ha comunicato l'assenza di interferenza delle opere in oggetto con gli esistenti gasdotti.
- **Terna Rete Italia S.p.A.**, nota prot. 127 del 02/01/2023, ha comunicato che, sulla base delle informazioni trasmesse, le opere ed i lavori di cui al progetto, non interferiscono con gli elettrodotti AT/AAT di proprietà Terna Spa.

PRESO ATTO delle misure compensative proposte a titolo esemplificativo dalla società in favore del Comune di Terlizzi, che contemplano interventi necessari per neutralizzare le emissioni di CO2 legate alla localizzazione dell'impianto in area agricola, delle quali si fornisce di seguito un quadro riepilogativo ma non esaustivo:

- realizzazione di impianti fotovoltaici presso strutture pubbliche comunali;
- interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale;

nonché degli accordi di filiera per il conferimento dei sottoprodotti di alimentazione dell'impianto con gli operatori olivicoli e agricoli del territorio ricadenti nel raggio di 30 km (filiera corta di cui al R.R. n. 12/2008) e dei protocolli di intesa per il riutilizzo del digestato prodotto quale ammendante, intese dall'autorità procedente ascrivibili a misure di compensazione e riequilibrio a favore del territorio inciso dall'impianto.

Preso atto di quanto sin qui riportato, alla luce della intervenuta L.R. 28/2022, che introduce espresse previsioni

sulle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale ex D.M. 10/09/2010, la società Sorgenia Biopower S.r.l. è chiamata ad attuare idonee misure di compensazione così come in precedenza esplicitate, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in favore dei territori su cui l'impianto incide, alle condizioni economiche previste nel citato Decreto.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità:

- l'impianto sarà realizzato su un'area nella disponibilità della società Sorgenia Bio Power S.r.l.;
 - la presente autorizzazione non ricomprende l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di opere ed infrastrutture connesse per il conferimento del biometano prodotto in quanto la società proponente intende non avvalersi della possibilità della cessione alla rete dello stesso, avendo progettualmente optato per un processo *off-grid* che ne prevede la liquefazione nonché il trasporto a mezzo di autocisterne;
- il Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili, non ha proceduto alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

PRESO ATTO CHE

- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 1429 del 04/04/2013 trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Sezione U.N.M.I.G., la società Sorgenia Bio Power S.r.l. provvedeva, in fase di integrazione della documentazione tecnico – progettuale allegata all'istanza, al deposito sul portale www.sistema.puglia.it della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G.;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell'art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, alla luce di quanto comunicato dall'ENAC con nota prot. n. 79503 del 23/07/2015, la società Sorgenia Bio Power S.r.l. provvedeva in data 24/01/2022 alla trasmissione ad ENAC dell'asseverazione di esclusione dall'iter valutativo, redatta a seguito della verifica preliminare esperita (in atti al prot. n. 622 del 25/01/2022);
- relativamente a quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise con nota prot. n. 4693 del 13/01/2021, la società Sorgenia Bio Power S.r.l. in data 29/01/2021, atteso che *"la connessione elettrica in Media Tensione MT ("Elettrodotta") è unicamente di tipo passivo; ... tutte le pratiche Autorizzative per la realizzazione dell'Elettrodotta, pertanto, sono a carico della società E-distribuzione; ... la connessione tra la cabina elettrica di consegna e la cabina di trasformazione ... sarà realizzata in Media Tensione con cavo cordato ad elica"*, trasmetteva al suddetto Ente *"l'attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis, D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 e s.m.i., relativa alle installazioni elettriche di pertinenza della Scrivente realizzate all'interno dell'area di impianto"*;
- con nota pec del 16/02/2021, acquisita al prot. n. 1552 del 16/02/2021, la società Sorgenia Bio Power S.r.l. trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione comunicazione con cui dichiarava che *"... il progetto ad oggi non prevede la realizzazione di reti di comunicazione installate ed esercite su supporto fisico, ad onde convogliate con sistemi ottici (fibra) ..."*.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la società con nota acquisita agli atti dell'ufficio con il n. 6122 del 04/04/2023 trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi firmato digitalmente su supporto ottico, riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione

“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”;

- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- ✓ una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ✓ una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al D.P.R. 120 del 13/06/2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva. Sul punto la società con nota in atti al prot. n. 3454 del 24/02/2023 riferiva che ai sensi del D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 *“... il progetto in esame rientra nella tipologia definita all'Art. 2, comma 1, lettera v) “Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA”, in quanto per la realizzazione delle opere in progetto è prevista la generazione di un quantitativo complessivo di terre da scavo superiore ai 6000 mc ed il progetto in esame è escluso dalle disposizioni di cui al Titolo III e III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”*, e che in tale fattispecie *“il DPR prevede ... l'applicazione di una procedura semplificata”*. In particolare *“le terre e rocce da scavo possono essere qualificate sottoprodotti se rispettano i requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20 ... la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo la modulistica riportata all'allegato 6 del DPR, che deve essere trasmessa 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente”* (cfr. art. 21 co. 1 DPR n. 120/2017). La società, pertanto, procederà secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, sopra richiamata;
- ✓ attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ✓ quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 2566 del 07/02/2023 con cui la Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa**

in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni e condizioni ambientali e di compensazione sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;

- in data 06/04/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **Sorgenia Bio power S.r.l.** l’atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, in atti al prot. n. 6273 del 06/04/2023;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 6473 del 11/04/2023 trasmetteva all’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l’Atto Unilaterale d’Obbligo già formalizzato al fine di provvedere alla registrazione al repertorio a cura di detto U.R.;
- il Servizio Contratti e Programmazione Acquisti con nota prot. n. 1018 del 19/04/2023 trasmetteva l’Atto Unilaterale d’Obbligo acquisito al repertorio n. 025024 del 13/04/2023;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato digitalmente in n. 3 copie su supporto ottico dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0100054_20230328;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio di:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale liquefatto di origine biologica (bioGNL) avente capacità pari a 500 Smc/h equivalenti, alimentato esclusivamente da sottoprodotti di origine agricola in filiera corta, sito nel Comune di Terlizzi (BA) località “Strada Comunale Monte Serino”;
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di biometano.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore P.O. “Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili”

arch. Brigitta Ieva

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**Il Dirigente del Servizio Energia e
Fonti alternative e Rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- il R.R. n. 12 del 14/07/2008 e ss.mm.ii., *“Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”*;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.

- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **la compatibilità ambientale dell’intervento** è sostenuta dal provvedimento della **Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente** Impianti Termici Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico che, con nota prot. n. 498 del 27/06/2022, in atti al prot. n. 5720 del 27/06/2022, trasmetteva la **D.D. n. 3240 del 22/06/2022**, avente ad oggetto *“Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, rinvenienti dallo stabilimento ubicato in Terlizzi alla S.C. Monte Serino S.N.C., nell’ambito di un procedimento A.U.A., ai sensi del D.P.R. 59/2013, attivato presso il SUAP del Comune di Terlizzi ...”* disponendo al SUAP del Comune di Terlizzi il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- il Comune di Terlizzi – Settore III *“Servizi di Urbanistica, Sviluppo Economico e Servizi Culturali”* – SUAP, in data 25/07/2022 con provvedimento avente ad oggetto ***“Autorizzazione Unica Ambientale n. 01/2022 ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e del D.Lgs. nn. 152/2006”***, pubblicato al n. 1427 sull’Albo Pretorio del 26/07/2022, rilasciava alla società proponente l’Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’impianto in oggetto ***“... per i seguenti titoli abilitativi: a. Autorizzazione all’emissione in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; b. Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e del R. R. n. 26/2013; in conformità alle prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 3240 del 22/06/2022 adottata dalla Città Metropolitana di Bari - Servizio tutela e valorizzazione dell’ambiente – impianti termici – promozione e coordinamento dello sviluppo economico ...”***;

- come riferito in particolare nella IV riunione della Conferenza di Servizi A.U. del 11/11/2022:
 - **sul tema della asserita vincolatività del parere della Soprintendenza** “... il parere è da intendersi non vincolante nelle aree contermini a quelle tutelate paesaggisticamente, poiché acquisito con il modulo conferenziale, fuori da un percorso di autorizzazione paesaggistica **non necessario nel caso di che trattasi**, e pertanto da contemperarsi nel novero dei pareri complessivamente resi dagli enti nel presente iter procedimentale”;
 - **relativamente al tema della variante urbanistica ed eventuale necessità di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** “... la destinazione urbanistica non risulta tout-court incompatibile con la realizzazione di opere che - una volta debitamente autorizzate - comunque si caratterizzano per essere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (art. 12 comma 1 d. Lgs 387/03). Si rileva inoltre, a tal proposito che il D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. artt. 8 e 8-bis per gli impianti di produzione di biometano, prevede che gli stessi siano assoggettati alle procedure di cui ai precedenti artt. 5 e 6 del medesimo decreto in combinato disposto con l’ art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e D.M. 10/09/2010. In ogni caso le eventuali varianti puntuali che derivano dalla realizzazione di opere di pubblica utilità autorizzate con il modulo conferenziale della autorizzazione unica ex D. Lgs 387/2003 non comportano Valutazione Ambientale Strategica, anche ai sensi della normativa regionale sulla VAS, rif. RR 18/2013 art. 7.6 lett.c. ...”.

Si ricava che la variante urbanistica si applica ad esito della ricognizione effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla scorta dei pareri raccolti e sopra richiamati, attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti (rif Sentenza CdS sezione IV, con sentenza n. 1298 del 22 marzo 2017) e ribadendo che i pareri negativi in atti (*Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari*, nota prot. n. 10616 del 30/09/2022; *Comune di Terlizzi*, nota prot. n. 32268 del 06/12/2022; *Comune di Ruvo di Puglia*, nota prot. n. 26115 del 12/12/2022) non consentono di sbilanciare il segno prevalentemente favorevole di quanto raccolto in seno alle Conferenze di Servizi e richiamato fino alla conferenza di servizi decisoria, a determinarne la conclusione favorevole delle attività istruttorie.

Sulle aree contermini a quelle direttamente vincolate paesaggisticamente, l’orientamento del legislatore teso già a non ritenere in aree direttamente vincolate da beni paesaggistico vincolante il parere della Soprintendenza, si è anche ulteriormente consolidato medio tempore per effetto del DL 13/2023, pubblicato in gazzetta Ufficiale n.47 del 24-2-2023, in particolare da quanto disposto all’art. 47 comma 2, fino a rimuovere a determinate condizioni l’applicazione e il richiamo alle “aree contermini” stesse.

Circa la variante allo strumento urbanistico conseguente all’atto autorizzativo, la stessa fa venire meno le eventuali previgenti zonizzazioni non conformi con la destinazione d’uso dei suoli interessati dall’esecuzione dell’intervento di che trattasi, per cui interviene adeguamento automatico della zonizzazione comunale agli effetti del presente provvedimento.

La VAS inoltre si applica a piani, programmi e politiche, per effetto della Direttiva EU 42/2001 e del suo recepimento attraverso il TUA e la stessa legislazione regionale, la quale dà conto che gli interventi puntuali che discendono dalle conferenze di servizi autorizzativi non comportano in generale l’espletamento della VAS, in linea con quanto disposto dalla normativa statale e dall’orientamento eurounitario, atteso viepiù l’elenco ricognitivo riportato nel regolamento regionale n. 18/2013 all’art. 7.6 in ordine alle opere la cui autorizzazione ha per legge l’effetto di variante ai piani urbanistici comunali nella cui fattispecie ricade a pieno titolo il procedimento di che trattasi.

La produzione di biometano è iscritta a pieno titolo nella produzione di energia da fonti rinnovabili per le quali sono da ritenersi applicabili le disposizioni e gli indirizzi comunitari tesi a favorirne la diffusione per il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della

Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e con la D.D. n. 26 del 09/02/2022 l'ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, è stato individuato quale Responsabile del procedimento ex L. 241/1990 e s.m.i.;

- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO:

- l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Sorgenia Bio Power S.r.l.** in data 06/04/2023, in atti al prot. n. 6273 del 06/04/2023;
- l'avvenuto deposito, in data 22/03/2022, sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it del progetto definitivo approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di biometano e opere connesse georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **Sorgenia Bio Power S.r.l.** deve ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**" ovvero presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 21 co.1 del citato D.P.R. "*15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente*" come comunicato dalla stessa società con nota in atti al prot. n. 3454 del 24/02/2023;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, di cui alle premesse;
- provvedere alle procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n. 1069/09, ove applicabili anche con riferimento alla D.G.R. n. 2234 del 30/11/2013 con la quale sono state approvate e recepite le "*Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano*".

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 2566 del 07/02/2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O. e dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Sorgenia Bio Power S.r.l.** con sede legale in Milano, Via Algardi Alessandro n. 4 – 20148, Cod. Fisc. e P.IVA 10300030961, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale liquefatto di origine biologica (bioGNL) avente capacità pari a 500 Smc/h equivalenti, alimentato esclusivamente da sottoprodotti di origine agricola in filiera corta, sito nel Comune di Terlizzi (BA) località "Strada Comunale Monte Serino";
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi e puntualizzate nella Conferenza decisoria.

ART. 4)

La società **Sorgenia Bio Power S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti. La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte. In particolare per il presente procedimento la Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente Impianti Termici Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico è intervenuta quale Autorità competente in materia ambientale e dispone delle risultanze dell'Autorità di controllo (ARPA Puglia) per l'ottemperanza del quadro prescrittivo, anche in corso di esercizio dell'impianto, di cui al provvedimento provinciale **D.D. n. 3240 del 22/06/2022**, avente ad oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) etc."

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Preso atto della disponibilità delle aree interessate dall'impianto in progetto, di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di gas naturale liquefatto di origine biologica (bioGNL) da fonte biomassa, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 2566 del 07/02/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1091 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1091 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis della Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi

eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione

di biometano;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,

- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Città Metropolitana di Bari;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al Comune di Terlizzi (BA);
 - al Comune di Ruvo di Puglia (BA);
 - e-Distribuzione spa;
 - Arpa Puglia; Direzione scientifica;
 - Arpa Puglia- DAP di Bari;
 - al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - alla Società **Sorgenia Bio Power S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili
Responsabile del procedimento
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli